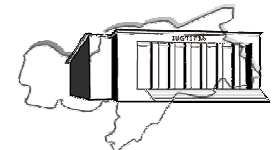


*Dr. Guido Rispoli,*  
*Procuratore della Repubblica di Bolzano*



*23. Maggio 2012*

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO



## WORKSHOP: GESTIONE DEL RISCHIO E RISCHIO RESIDUALE



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO



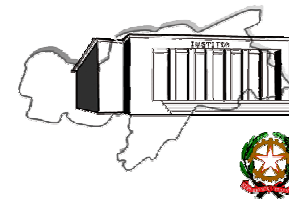
AUTONOME  
PROVINZ  
BOZEN  
SÜDTIROL



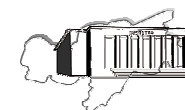
PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO  
ALTO ADIGE



Amt für Wald und Naturgefahren  
Uffizi da guaud e privels da la natira  
Ufficio foreste e pericoli naturali

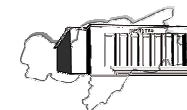


- La GESTIONE DEL RISCHIO e la connessa individuazione del RISCHIO RESIDUO, che non comporta responsabilità penale, sono strettamente correlati alla nozione di COLPA.
- Fermo restando, naturalmente, che, dal punto di vista penale il problema si pone solo se, a seguito della colposa gestione e valutazione del rischio si è verificato un FATTO tipizzato dal Legislatore come integrante REATO (omicidio, lesioni personali, frana, valanga, ecc.).



- Deve risultare immune da profili colposi:
  1. L'identificazione dei pericoli;
  2. L'individuazione dei possibili danneggiati;
  3. La valutazione dei rischi e la decisione delle azioni da intraprendere;
  4. La pianificazione degli interventi;
  5. La periodica revisione della valutazione dei rischi ed il suo aggiornamento, ove necessario.

N.B.: Naturalmente, avendo sempre riguardo alle  
**RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI**



# LA COLPA

- Definizione → art. 43 comma 3 c.p.:  
*“E’ colposo o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”*
- Colpa generica → negligenza o imprudenza o imperizia;
- Colpa specifica → inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline;

## Elementi caratterizzanti:

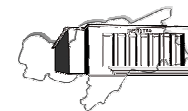
1. Un comportamento attribuibile al volere;
2. La mancanza di quella volontà dell’evento che caratterizza il dolo;



## COLPA SPECIFICA

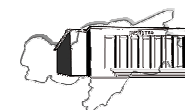
- Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline  
Inosservanza di regole di condotta statuite dalle Autorità.

La colpa “specificata” presuppone, quindi, una fonte normativa, di rango primario ovvero secondario, che indichi la regola cautelare da rispettare da parte del soggetto agente.



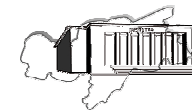
# COLPA GENERICA

- Imprudenza → avventatezza;
  - Negligenza → trascuratezza;
  - Imperizia → insufficiente preparazione o inettitudine;
- Quanto alla perizia, il contenuto è rappresentato dalle “*leges artis*” comuni al tipo di professione esercitato (es. geologo), integrato dalle regole di condotta specifiche del settore di specializzazione di appartenenza (il cd. “agente modello del settore specialistico di riferimento”).
- Colpa generica vuol dire, nella sostanza, PREVEDIBILITA’ DELL’EVENTO che va accertata:
- 1) con valutazione ex ante (il cd “giudizio di prognosi postuma”);
  - 2) avuto riguardo alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere il cd “agente modello” (*homo eiusdem professionis et condicionis*), sussistendo un vero e proprio obbligo di informazione circa le nozioni di comune esperienza e le più recenti acquisizioni scientifiche.



# LA COLPA DA SOLA NON BASTA

- La colpa non comporta da sola responsabilità penale.
- Deve accertarsi anche se, nel caso concreto, la condotta (attiva od omissiva) colposa tenuta abbia avuto RILEVANZA CAUSALE rispetto al verificarsi dell'EVENTO integrante REATO.

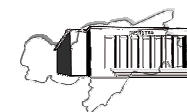


# L'OMISSIONE

Il non fare qualcosa rileva in ambito penale solo se sussiste in capo al soggetto un obbligo giuridico di evitare l'evento.

L'omissione ha una essenza normativa e rileva, quindi, solo se il soggetto ricopre una cd. "Posizione di garanzia".

La Fonte della posizione di garanzia è, in genere, la legge, ma può anche essere diversa (es: un provvedimento legittimo dell'Autorità ovvero anche del Magistrato, un contratto, ecc.).



# IL NESSO DI CAUSALITA'

## Due elementi:

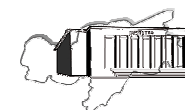
a) il soggetto con la sua condotta, attiva od omissiva, ha posto in essere una condizione necessaria dell'evento (si fa ricorso a leggi statistiche e scientifiche dette “di copertura”), senza la quale, cioè, l'evento non si sarebbe verificato;

b) l'evento non sia dovuto al verificarsi di fattori eccezionali (che rappresentano una serie causale del tutto autonoma e da sola sufficiente) che possono essere preesistenti, simultanei ovvero sopravvenuti (es: la rete paramassi collocata su di un versante era inadeguata a far fronte al relativo rischio, ma si è verificato uno smottamento di dimensioni imprevedibili che neppure la rete paramassi “doverosa” avrebbe potuto contenere);



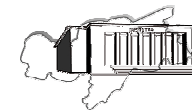
# LA CAUSALITA' NELL'OMISSIONE

- a) Obbligo giuridico di evitare l'evento, la cd. “posizione di garanzia”;
- b) Controllo di resistenza attraverso un giudizio controfattuale articolato secondo un periodo ipotetico dell'irrealtà (se....allora....) ipotizzandosi come realizzata dal soggetto obbligato la condotta doverosa impeditiva dell'evento;
- c) L'evento con “alto o elevato grado di credibilità razionale o di probabilità logica”, facendo ricorso alle ricordate leggi statistiche e scientifiche di copertura, non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.



## CONCLUSIONE

Per potersi, quindi, configurare una responsabilità di natura penale occorre che sia ravvisabile, nei confronti del responsabile, un profilo colposo nella valutazione e gestione dei rischi, avuto anche riguardo, necessariamente, alle risorse economiche disponibili, e che, la condotta conseguente (attiva od omissiva) alla colposa valutazione e gestione dei rischi sia stata rilevante, sotto il profilo del nesso di causalità, rispetto alla causazione dell'evento integrante reato.



*23. Maggio 2012*

FINE PRESENTAZIONE – SI RINGRAZIA PER LA CORTESE ATTENZIONE

